

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERMANI, ZUCCALA' e DE MARZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1968

Abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439, riguardante la disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386 « Disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo », convertito in legge con legge 23 febbraio 1928, n. 439, fu emanato quale incentivo nell'azione intrapresa verso una potenzialità maggiore degli esistenti forni a riscaldamento diretto, le cui produzioni erano, all'epoca, di limitata entità.

La situazione della panificazione italiana oggi è radicalmente diversa. Lo scopo che ha suggerito l'emanazione del decreto convertito in legge è stato raggiunto con altre disposizioni legislative. Infatti, da una indagine del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con rilevazione dei dati al 30 aprile 1966, risulta che oltre l'85 per cento dei forni esistenti in Italia (circa 38.000) sono a cottura a regime continuo, cioè a riscaldamento indiretto od elettrico, per cui una concessione di deroga al divieto di lavoro notturno nei panifici, concessa ad un singolo, si trasformerebbe, ora, in un ingiusto ed ingiustificabile privilegio a danno di tutte le altre imprese della località, per lo più artigiane.

Queste si troverebbero di fronte ad un imbattibile concorrente solo perchè ad esso (più grande, ossia di maggiore potenzialità) è stato dato il privilegio di poter lavorare nelle ore notturne ed essere quindi in condizioni di rifornire le rivendite ed immettere al consumo il pane prima di ogni altro panificio al quale si fa obbligo di rispettare il divieto del lavoro notturno, comune a tutta la categoria.

Le concessioni di tali deroghe, a singoli, oggi sarebbero anche in contrasto con il diritto di uguaglianza di ogni operatore economico, per cui appare inammissibile il sussistere di presupposti legislativi accordanti privilegi per singole industrie operanti in uno stesso Comune, in una stessa località, ed appartenenti ad una stessa categoria. Dette deroghe, inoltre, trovano già un riconoscimento di incostituzionalità nella sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 1964, depositata in cancelleria il 14 marzo 1964, che nega al proprietario ed ai suoi familiari il diritto di lavorare di notte nel proprio panificio, in quanto ciò andrebbe a danno di chi esercita uguale attività con mano d'opera salariata.

Anche il Consiglio di Stato riconosce che qualsiasi privilegio concesso ad un singolo è a danno degli altri operanti nella stessa località e non dubita che un'attività di panificazione svolta nelle ore notturne da una società controinteressata, mentre i concorrenti devono restare inattivi, sia idonea a danneggiare le imprese di costoro ed aggiunge che « in particolare, gli interessi pubblici che l'autorità (amministrativa) deve principalmente soppesare sono: quello della giusta parità formale fra imprese concorrenti, » eccetera (sentenza 8 febbraio 1966, n. 257).

Le norme di cui al regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, sono ritenute dai più decadute con l'abrogazione del regio decreto-legge 28 luglio 1928, n. 1843, che all'articolo 9 — quale regolamento — ne faceva esplicito richiamo, ma il ripetersi di riferimenti ad esse e il fatto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dopo aver negato per alcuni anni la validità delle norme stesse, abbia successivamente emesso un decreto di deroga, dimostra la necessità che una legge ne dichiari esplicitamente l'abrogazione.

Fra l'altro il regio decreto-legge n. 386 del 1927, convertito nella legge richiamata, man-

ca, al momento, di norme di attuazione o di un regolamento e lascia all'arbitrio soggettivo di chi deve disporre il provvedimento di deroga la valutazione dei requisiti per concederla.

La necessità di un'esplicita abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439, che ponga termine ad uno stato di incertezza sulla validità e l'applicazione delle norme del decreto convertito in legge, anche per il danno indiretto che ne potrebbe derivare a un numero molto elevato di imprese a prevalente carattere artigianale, appare evidente.

Va aggiunto infine che un disegno di legge analogo a questo fu già presentato al Senato nella scorsa legislatura e assegnato in sede referente alla 10^a Commissione che in tale sede lo approvò con relazione del senatore Celasco (Atto Senato n. 2062-A). Soltanto la chiusura della legislatura impedì che l'*iter* del disegno di legge giungesse a termine.

È perciò con fiducia che i presentatori di questo disegno di legge lo affidano all'esame e alla considerazione degli onorevoli colleghi per la sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 23 febbraio 1928, n. 438, che converte in legge il regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, è abrogata.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano decadute tutte le autorizzazioni rilasciate in base alla legge abrogata con il comma precedente.